



# COMUNE DI CAPRILE

PROVINCIA DI BIELLA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8

### OGGETTO:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.**

L'anno duemilaventi addì ventisei del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FERRIAN Stefano - Presidente	Sì
2. PAGANINI Massimo - Vice Sindaco	Sì
3. SCOPEL Samuele - Consigliere	Sì
4. ALLERA Alice - Consigliere	Sì
5. ZANELLO Ilaria - Consigliere	Sì
6. GALVAN Marco - Consigliere	Sì
7. ZANELLO VELATO Valeria - Consigliere	Sì
8. ANGELINO GIORZET Simone - Consigliere	Sì
9. GAVARINI Mara - Consigliere	No
10. MILANI Nicolas - Consigliere	Sì
11. ZULLINO Fabio - Consigliere	No
	Totale Presenti: 9
	Totale Assenti: 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor GARAVAGLIA Dr. Tiziano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FERRIAN Stefano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 06 dell'ordine del giorno.

**OGGETTO:**

<b>APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.</b>
---------------------------------------------

**Parere Tecnico:** ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
BOZIO BRALINO Maria Enrica

**Parere Contabile:** in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 – bis 1° comma, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
BOZIO BRALINO Maria Enrica

**IL SINDACO****PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**ATTESO CHE** con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 26/02/2019 sono state confermate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU, confermate nuovamente con deliberazione n. 25 del 19/12/2019 ad oggetto "Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022"

Abitazione principale categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze (C/2-C/6-C/7)	4,0 per mille
Detrazione abitazione principale €200,00	
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille

Aliquota fabbricati produttivi Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
---------------------------------------	------------------------------------------------------

**ATTESO CHE** con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 26/02/2019 sono state confermate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI confermate nuovamente con deliberazione n. 25 del 19/12/2019 ad oggetto "Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022"

Abitazione principale categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze (C/2-C/6-C/7)	2,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	2,50 per mille
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13 comma 8 D.L. 201/2011	1,00 per mille

**CONSIDERATO CHE** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni,

con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**VISTO:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**RITENUTO** pertanto, nell'ambito delle politiche finanziarie tese al mantenimento degli equilibri di bilancio ed allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, approvare le aliquote del tributo come segue:

Descrizione	Aliquota
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1 per mille
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,1 per mille (di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato)
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	10,1 per mille
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1 comma 758, lett.d), L.

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 comma 778 ai sensi del quale "... Il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

**RITENUTO** pertanto, con il presente atto, anche di nominare la Sig.ra Maria Enrica BOZIO BRALINO, in qualità di Responsabile del Servizio Tributi, già Responsabile del tributo I.U.C., quale Funzionario Responsabile IMU ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 778 della Legge n. 160/2019, conferendogli tutti i poteri di legge;

**RITENUTO** altresì di disporre che, in caso di assenza o impedimento del Funzionario designato col presente atto, tutte le relative funzioni siano svolte dal Segretario Comunale;

**DATO ATTO** che, come chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 7812/2014 del 15/04/2014, le deliberazioni di nomina dei funzionari responsabili dei tributi non devono essere inviate al Ministero, posto che la finalità di garantire una diretta informazione al Ministero stesso può ritenersi assolta con la pubblicazione del nominativo del Funzionario responsabile dei tributi sul sito informatico istituzionale di ciascun comune;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

### PROPONE

**1) Di approvare** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

Descrizione	Aliquota
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1 per mille
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,1 per mille (di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato)
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	10,1 per mille
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1 comma 758, lett.d), L. 160/2019

**2) Di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

**3) Di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

**4) Di nominare** la Sig.ra Maria Enrica BOZIO BRALINO, in qualità di Responsabile del Servizio Tributi, già Responsabile del tributo I.U.C., quale Funzionario Responsabile IMU ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 778 della Legge n. 160/2019, conferendogli tutti i poteri di legge;

**5) di disporre** che, in caso di assenza o impedimento del Funzionario designato col presente atto, tutte le relative funzioni siano svolte dal Segretario Comunale;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**ESAMINATA** la proposta del Sindaco;

**VISTO** che è correlata dai pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/2000,

**CON VOTI** favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** la riportata proposta di deliberazione inerente all'oggetto e corredata dai competenti pareri ai sensi del D. Lgs. 267/2000 in ogni sua parte e condizione.

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CONSIDERATA** l'urgenza ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

**AI SENSI** dell'art. 134, comma 4^, D.Lgs. 267/2000

**CON VOTI** favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco  
F.to : FERRIAN Stefano

Il Segretario Comunale  
F.to : GARAVAGLIA Dr. Tiziano

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*N.71/2020 del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 21-lug-2020 al 05-ago-2020 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Caprile, li 21-lug-2020

Il Segretario Comunale  
F.to GARAVAGLIA Dr. Tiziano

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 21-lug-2020

Il Segretario Comunale  
GARAVAGLIA Dr. Tiziano

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

#### **DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26-giu-2020**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Caprile, li

Il Segretario Comunale  
GARAVAGLIA Dr. Tiziano